Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 novembre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale rimboschimento di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 luglio 1914, n. 808, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Macerata di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Considerato che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento su indicati, fino alla somma di L. 5000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 15 dicembre 1949, con il quale il contributo dello Stato veniva aumentato a L. 100.000 annue;

Visto il decreto Presidenziale 17 maggio 1952, con il quale il contributo dello Stato veniva ulteriormente aumentato a L. 200.000 annue;

Vista la deliberazione 14 giugno 1952, n. 7, della provincia di Macerata, con la quale veniva aumentato, a tempo indeterminato, fino a L. 1.000.000 il contributo annuo della Provincia stessa, per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1952, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Viste le deliberazioni 10 aprile 1951, n. 34 e 25 settembre 1951, n. 377, del comune di Macerata, con le quali chiedono di partecipare al Consorzio provinciale di rimboschimento ed assumono impegni per il finanziamento;

Vista la delibera 27 marzo 1952, con la quale venivano approvate le predette deliberazioni dalla Commissione centrale per la finanza locale;

Viste le deliberazioni con le quali n. 4 Comuni della provincia di Macerata chiedono di partecipare al Consorzio provinciale di rimboschimento ed assumono impegni per il finanziamento;

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

I n. 5 Comuni della provincia di Macerata in appresso specificati, entrano a far parte del Consorzio provinciale di rimboschimento di Macerata costituito con il regio decreto 5 luglio 1914, n. 808.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento, stabilito in L. 200.000, in dipendenza dell'aumento da parte dell'Amministrazione provinciale di Macerata e della partecipazione al Consorzio stesso dei Comuni sottoelencati è aumentato a L. 1.150.000 (unmilionecentocinquantamila) per anni 6 (sei) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 il contributo dello Stato verrà ridotto, a tempo indeterminato, a L. 1.000.000 (un milione) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Macerata di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

I comuni di Camerino, Cingoli, Matelica, Montelupone, Muccia, Pieve Torina, Potenza Picena, Tolentino continueranno a concorrere, ad integrazione della metà della spesa mediante il pagamento del contributo annuo stabilito con il decreto Presidenziale 17 maggio 1952, rispettivamente di L. 10.000 (diecimila), 15.000 (quindicimila), 30.000 (trentamila), 15.000 (quindicimila), 15.000 (quindicimila), 5000 (cinquemila), 5000 (cinquemila), 5000 (cinquemila).

I Comuni appresso indicati concorreranno per anni sei, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1958-59, mediante il pagamento del contributo annuo a fianco di ciascuno indicato:

1) comune di Apiro, delibera n. 27 del 19 marzo 1950, contributo L. 5000 (cinquemila);

2) comune di Fiuminata, delibera n. 11 del 30 aprile 1950, contributo L. 10.000 (diecimila);

3) comune di Fiastra, delibera n. 3 del 30 marzo 1950, contributo L. 10.000 (diecimila);

4) comune di Macerata, delibera n. 34 del 10 aprile 1951 e delibera n. 377 del 27 settembre 1951, contributo L. 20.000 (ventimila);

5) comune di Penna San Giovanni, delibera n. 11 del 26 febbraio 1950, contributo L. 5000 (cinquemila).

Il contributo statale per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà prelevato sul cap. 70 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1953
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 188

(5437)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1953.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), e messa in liquidazione del Monte medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cologna Veneta (Verona), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sentito il Comitato interministeriale per il crèdito al Monte di credito su pegno di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1953

Il Ministro: GAVA

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1953.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 29 settembre 1918, (registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre successivo, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 274), col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Alessandria;

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 838, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella predetta provincia di Alessandria, predisposto dal locale Ufficio del genio civile, e comprendente il rio Gazzo;

Vista la relazione idrologica 30 agosto 1952, redatta dall'Ufficio idrografico del Genio civile per gli studi del bacino del Po;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1205;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Alessandria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1953

Il Ministro: MERLIN

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Rio Gazzo in f. n. 61 elenco principale	Rio Lovassino	Versante Adriatico Boscomarengo Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Serravalle	Dalla confluenza con il rio Lovassina (in territorio del comune di Boscomarengo presso la via Emilia, località S. Quirico) al confine del territorio fra i comuni di Novi Ligure e Serravalle Scrivia

Roma, addì 30 ottobre 1953

Visto, *il Ministro*: MERLIN

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1953.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale preposta al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1952, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Vista la lettera n. 608/1/M del 21 ottobre 1953, con cui il Ministero dell'interno designa, quale rappresentante, il dott. Giovanni Rinaldo Coronas in sostituzione del dott. Angelo Sari;

Decreta:

Il dott. Giovanni Rinaldo Coronas è nominato membro della Commissione centrale per il Servizio degli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5448)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 5 novembre 1953.

Norme riguardanti l'importazione dei leporidi agli effetti della profilassi della mixomatosi del coniglio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Constatata la diffusione assunta nei Paesi esteri della mixomatosi del coniglio;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti atti ad evitare la introduzione della malattia nel territorio della Repubblica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 35 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito dei conigli domestici, dei conigli selvatici e delle lepri, delle loro carni e pelli fresche o secche non conciate, provenienti da qualsiasi Paese.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, può, su richiesta degli interessati, autorizzare l'importazione o il transito dei conigli e dei leporidi in genere, nonchè delle loro carni e pelli da Paesi la cui situazione sanitaria nei riguardi della mixomatosi del coniglio risulti favorevole.

Art. 3.

I Prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, a mezzo dei veterinari di confine e di porto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5430)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 6 novembre 1953.

Profilassi della mixomatosi del coniglio.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la mixomatosi del coniglio va rapidamente diffondendosi nei Paesi europei;

Ritenuto necessario ed urgente di adottare idonee misure profilattiche nei riguardi di tale infezione;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali considerate nell'art. 1 del citato regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia viene aggiunta la mixomatosi del coniglio.

Art. 2.

In caso di manifestazioni della malattia tra i conigli domestici il sindaco adotta le seguenti misure:

a) sequestro delle conigliere e degli allevamenti infetti;

b) abbattimento dei conigli infetti;

c) distruzione degli animali morti o abbattuti, mediante il fuoco o l'infossamento alla profondità di almeno un metro;

d) sequestro e numerazione dei conigli apparentemente sani e divieto di immettere conigli di altra provenienza nelle conigliere o negli allevamenti infetti;

e) ripetute disinfezioni delle conigliere infette.

Art. 3.

In caso di manifestazione della malattia tra i conigli selvatici ed eventualmente tra le lepri, il prefetto con propria ordinanza dichiara la « zona infetta » entro la quale devono essere applicate le seguenti misure:

a) apposizione di tabelle portanti l'iscrizione « zona infetta da mixomatosi (malattia infettiva diffusiva del coniglio e delle lepri) », da collocarsi ai limiti della zona dichiarata infetta;

b) divieto di immettere entro la zona infetta o di asportare dalla stessa conigli e lepri vivi o morti;

c) eventuali battute di caccia per la distruzione di detti animali, sentito il Comitato provinciale della caccia;

d) distruzione, con le modalità di cui al precedente art. 2, degli animali infetti, morti o abbattuti.

Art. 4.

Le misure sanitarie previste nei precedenti articoli 2 e 3 sono revocate dopo trascorsi sei mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia. Tuttavia, nel caso che tutti i conigli domestici dell'allevamento infetto vengano abbattuti, le misure di cui all'art. 2 sono revocate dopo trascorsi quindici giorni e dopo eseguite le disinfezioni.

Art. 5.

In caso di manifestazione della malattia il prefetto, con apposita ordinanza, rende obbligatoria per la spedizione dei conigli e delle lepri, a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi o aeromobili, la dichiarazione di provenienza (mod. 3) prevista dall'art. 21 del sopracitato regolamento ed integrata dalla attestazione veterinaria di cui all'art. 23 del regolamento medesimo.

Art. 6.

I Prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5429)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia antica presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « storia della filosofia antica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5460)

Vacanza della cattedra di ragioneria generale ed applicata presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, è vacante la cattedra di « ragioneria generale ed applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5483)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (Co.Re.Ma.), con sede in Avezzano e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 novembre 1953, la Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (Co.Re.Ma.) con sede in Avezzano, costituita con atto in data 30 settembre 1946 per notaio Giuseppe Saturnieri, in Avezzano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Luigi Torlone.

(5455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale lungo la sponda sinistra del torrente Chiaro in comune di Mammola (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 14 luglio 1953, n. 1006/1104, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale lungo la sponda sinistra del torrente Chiaro in comune di Mammola (Reggio Calabria), segnato nel catasto del Comune stesso al foglio 48, mappale 20, della superficie di mq. 700, ed indicato nell'estratto catastale 14 maggio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Aggeri e Barggi, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 182-AL.

(5389)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 257

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 novembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	637,25
» Firenze	624,85	636 —
» Genova	624,85	637 —
» Milano	624,85	637,50
» Napoli	624,85	637,85
» Palermo	624,85	637,50
» Roma	624,84	638 —
» Torino	624,80	636 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	637,25

Media dei titoli del 10 novembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	78,50
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	80,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % 1936	90,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,175
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 novembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,84
1 dollaro canadese	»	637,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	642097	Torregrossa Berna Giacinta fu Gaetano, moglie di Guzzio Salvatore, dom. in Castelbuono (Palermo), con vincolo dotale	136,50
P. R. 3,50 % (1934)	157253	Torregrossa Giacinta fu Gaetano, moglie di Guzzio Salvatore, dom. in Castelbuono (Palermo), con vincolo dotale	353,50
Id.	180714	Muzii Clelia di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	280 —
Cons. 3,50 % (1906)	825012 (nuda proprietà)	Maglia Salvatore, Santa e Valentina fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Geremia Giuseppina di Gaetano, dom. a Catania, con usufrutto a Geremia Giuseppina di Gaetano vedova Maglia	49 —
P. R. 3,50 % (1934)	447728 (nuda proprietà)	Russo Giovanna, Fernanda e Ferdinando fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Risi Lorenza di Alessandro ved. Russo, dom. in Roma, in parti uguali, con usufrutto a Risi Lorenza di Alessandro vedova Russo, domiciliata in Roma	437,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3191)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria

Si diffida chiunque fosse in possesso della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Milano n. 5609 del 9 marzo 1943, relativa al deposito cauzionale di L. 10.773 effettuato dalla ditta Minerali & Metalli di Milano, a garanzia degli obblighi assunti con la gara 338/R verso il Ministero della marina, a farla pervenire al Ministero della difesa-Marina — Maricost — Roma, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente dichiarazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5331)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1937 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 8 settembre 1939, relativo alla nomina del dott. Pietro Incandela a componente il Comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che il dott. Incandela ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Alfonso Trigona della Floresta fu Ottavio è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Pietro Incandela.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Governatore: MENICHELLA

(5251)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 6718-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 1913 R/Gab., con cui al sig. Karbon Giuseppe fu Michele, nato a Castelrotto il 14 febbraio 1879, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Carbone;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 maggio 1953 dal sig. Carbone Luigi di Giuseppe, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 settembre 1935, n. 1913 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Carbone Luigi viene ripristinato nella forma tedesca di Karbon.

Con la presente determinazione viene esteso il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie Colombo Natalina.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 agosto 1953

p. *Il Vice Commissario del Governo*: LORICCHIO

(5354)

N. 9134-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2107/R/Gab. con cui al sig. Schaller Luigi fu Giuseppe, nato a Fiè il 3 maggio 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Scala;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentata in data 20 luglio 1953 dal sig. Scala Antonio, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente ad Appiano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 settembre 1935, n. 2107/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Scala Antonio di Luigi viene ripristinato nella forma tedesca di Schaller.

Il ripristino del cognome nella forma tedesca viene estesa anche alla moglie del predetto Tschager Rosa ed alla figlia minorenne, Marta.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 settembre 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5357)

N. 9490-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 15 aprile 1935, n. 839 R/Gab., con cui al sig. Lang Stefano fu Stefano, nato a Laion il 26 febbraio 1886, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Longhi;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 22 luglio 1953 dalla signora Longhi Maria nata Baur, vedova del predetto e dai figli maggiorenni Maria, Rosa, Anna, Cristina, Stefano, Teresa, Giuseppe ed Antonio in atto residenti a Laion;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 15 aprile 1935, n. 839 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Longhi Maria nata Baur e dei figli Maria, Rosa, Anna, Cristina, Stefano, Giuseppe, Antonio, Teresa e dei figli naturali di questa ultima Urban e Walter, viene ripristinato nella forma tedesca di Lang.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 agosto 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(5355)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 22 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto 22 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1953, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti;

Ritenuto che è nell'interesse dell'Amministrazione favorire, con un nuovo termine, il prevedibile maggior afflusso di candidati e quindi la migliore selezione fra i medesimi;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande documentate di partecipazione al concorso indetto con il decreto 22 luglio 1953, richiamato nelle premesse, scade al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1953

Il Presidente f.f. della Corte dei conti
ROSSI PASSAVANTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1953
Registro n. 83 Presidenza, foglio n. 396. — FERRARI

(5459)

PREFETTURA DI LUCCA

Esito del concorso al posto di veterinario condotto di San Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto n. 5/750 del 4 febbraio 1952, col quale è stato bandito il concorso per la condotta di veterinario di San Leonardo in Treponzio del comune di Capannori;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità n. 340.2.40/8189 del 10 giugno 1953;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1953, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per la condotta di veterinario di San Leonardo in Treponzio nel comune di Capannori:

1. Lo Pane Tullio	punti	50,83 su 100
2. Andreotti Pietro, invalido di guerra	»	50,28 »
3. Donati Annunziato	»	49,37 »
4. Baronti Eschini Ledo	»	40,90 »
5. Bellato Dante	»	37,03 »
6. Luatti Pietro	»	36,25 »
7. Roberti Renzo	»	35,60 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 29 ottobre 1953

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 23305 del 29 ottobre 1953, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per la condotta di veterinario di San Leonardo in Treponzio del comune di Capannori, bandito con decreto prefettizio n. 5/750 del 4 febbraio 1953;

Ritenuto di doversi provvedere alla assegnazione della sede;

Vista la dichiarazione di rinuncia del primo graduato Lo Pane dott. Tullio;

Visti gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Andreotti Pietro è assegnata la condotta veterinaria di Capannori, messa a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 29 ottobre 1953

Il prefetto: LAURA

(5407)

PREFETTURA DI TERNI

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terni

Con decreto prefettizio n. 21687-Div. san. del 28 ottobre 1953, il Prefetto della provincia di Terni ha approvata la seguente graduatoria nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terni:

1) Margariti dott. Antonino fu Pasquale, punti 127 su 200;
2) Del Trono dott. Luigi di Casimiro, punti 116 su 200.

In conseguenza del sopraiportato decreto, il dott. Margariti Antonino fu Pasquale è stato nominato con decreto di pari data n. 21688 ufficiale sanitario del comune di Terni, con decorrenza immediata.

Terni, addì 28 ottobre 1953

Il prefetto: CIGLIESE

(5396)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.